



CITTÀ DI ANZIO

Provincia di Roma

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERAZIONE N. 60 DEL 30/04/2019)

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2019 in sessione ordinaria di 1° convocazione.

OGGETTO: Approvazione modifiche del Regolamento Comunale per la disciplina delle installazioni delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e telecomunicazioni.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di aprile alle ore 10:00, nella Sala delle Adunanze, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione.

Sono presenti i consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
DE ANGELIS CANDIDO	X		MARIGLIANI MASSIMILIANO	X	
AMADUCCI STEFANIA	X		MARRACINO ANNA ANTONIETTA		X
BRIGNONE LUCA	X		MERCURI ANGELO	X	
CAFA' ROBERTA MARIA MADDALENA	X		MILLACI MASSIMILIANO		X
CAMILLI ROBERTO	X		PALOMBA ROBERTO	X	
DE ANGELIS FEDERICA	X		PASCUCCI LUCIA	X	
DI CARLO GUALTIERO	X		PICCOLO GIUSEPPINA	X	
GALASSO CINZIA	X		POLLASTRINI RITA	X	
GATTI DAVIDE	X		PRESICCE VITO	X	
GIANNINO ROSALBA	X		RUSSO MARIATERESA	X	
GUAIN ALESSIO	X		SILANI MATTEO	X	
LAURI ARISTODEMO	X		VASOLI FLAVIO	X	
MARANESI MARCO	X				

Totale presenti: 23

Totale assenti: 2

Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Giuseppina Piccolo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello.

Assumono le funzioni di scrutatori i signori: MARANESI MARCO, POLLASTRINI RITA, VASOLI FLAVIO

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE nell'intero territorio nazionale sono in costante e progressivo aumento le installazioni di impianti radiotrasmittitori dovuto allo sviluppo esponenziale della telefonia mobile;

CHE la presenza di tali impianti fissi comporta un inevitabile progressivo incremento dei livelli di inquinamento elettromagnetico;

CHE con l'emanazione della Legge Quadro del 22 febbraio 2001 n.36 si è inteso provvedere alla relativa protezione dalle esposizioni dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

CHE il Regolamento Comunale per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel Comune di Anzio è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2009;

CHE i Comuni per giurisprudenza costante possono, nell'ambito delle proprie competenze, fissare dei criteri localizzativi che, nel non impedire o rendere particolarmente gravosa l'installazione delle stazioni radio base, garantiscano la minimizzazione dell'esposizione ai c.e.m. ed un più razionale inserimento degli impianti all'interno del contesto urbano;

CHE da ultimo il TAR Lazio ha affermato, con la sentenza n. 11342/17, che *“Il limite “distanziale” (nella specie fissato a cento metri) non è manifestamente irragionevole o illogico in relazione alle modalità di funzionamento tecnico di impianti di questo tipo. Il parametro della distanza, ancorché non sia l'unico rilevante sotto il profilo tecnico ai fini della valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici nei singoli casi, riveste un rilievo fondamentale e comunque significativo alla stregua delle leggi fisiche. Esso si rivela quindi maggiormente idoneo a essere assunto nel contesto di una disciplina la quale, per sua stessa natura, costituisce espressione di una valutazione generalizzata ex ante delle situazioni di fatto: ciò avendo riguardo alle finalità di prevenzione/protezione rilevanti sul piano statistico, le quali si aggiungono - non illegittimamente - a quelle che sono considerate dai limiti fissati su base nazionale; mentre ogni altra considerazione di misura e di opportunità dei relativi valori, anche in relazione alla rilevanza del cd. “principio di precauzione” - che può operare anche oltre le soglie minime fissate sulla base della normativa nazionale - rimane estranea al sindacato di questo giudice, coinvolgendo profili misti di discrezionalità tecnica e amministrativa”*;

RITENUTO OPPORTUNO quindi modificare il Regolamento eliminando il riferimento al Piano delle Antenne e prevedendo dei criteri di localizzazione coerenti con le esigenze di tutela del territorio e con l'obiettivo di minimizzazione, nonché apportando ulteriori modifiche che lo rendano coerente con le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia;

ATTESO CHE

l'art. 1 è così modificato: “Il presente Regolamento viene adottato per le finalità di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 36/01. A tal fine il regolamento individua criteri di localizzazione finalizzati ad un migliore inserimento degli impianti nel contesto urbano del comune di Anzio”;

L'art. 3, comma 1, lett. d) è abrogato;

L'art. 6 “CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI” è così modificato:

I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.

Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti sono:

- a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell'Amministrazione comunale, la cui assegnazione avviene a titolo oneroso;
- b) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione.

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi.

Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- a) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- b) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
- d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto visivo.

Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
- b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
- c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
- e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
- g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro";

L'art. 7 "PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE" è così modificato:

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco e impianti sportivi, ivi comprese le relative pertinenze, o ad una distanza inferiore a 100 m. dagli stessi, calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno dei siti sopra indicati.

Gli impianti di telefonia mobile esistenti in difformità a quanto sopra specificato (meno di mt. 100), installati sugli immobili di cui al comma precedente, saranno oggetto di eventuale delocalizzazione previo accordo tra le parti (Comune e Gestore telefonico) in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

Sino all'attivazione del nuovo impianto è fatto divieto al gestore di modificare e/o implementare l'impianto esistente. Nel caso in cui l'impianto da delocalizzare risulti per qualsiasi motivo non attivo, è fatto divieto al gestore di attivarlo, ferma la procedura di delocalizzazione di cui sopra, da concludersi entro 120 giorni dalla richiesta del Comune e/o del gestore interessato. In fase di procedimento di delocalizzazione il gestore dovrà indicare almeno due siti alternativi tra loro, rispondenti ai criteri del presente regolamento, su cui delocalizzare il proprio impianto, e tra questi il Comune autorizzerà quello che meglio risponde ai criteri di cui al precedente articolo 6.

Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

Gli artt. 7.1, 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3 sono abrogati e sostituiti dal seguente art. 7.1.: “Art. 7.1. – PROCEDURE AUTORIZZATORIE”

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata, dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le procedure previste dagli artt. 87 e ss. del d.lgs. n. 259/03, nonché dall'art. 35 della legge n. 111/11. Nel caso in cui l'area oggetto dell'intervento sia oggetto di vincoli, in specie quelli di cui al d.lgs. n. 42/04, l'esame della domanda per l'installazione e gli effetti di eventuali SCIA o comunicazioni sono subordinati al previo ottenimento del relativo n.o. o autorizzazione”.

L'art. 10- Sanzioni

- a) In caso di mancata rispetto delle prescrizioni sottoposte dal presente Regolamento verranno applicate dagli uffici preposti e dagli organi di controllo le sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti.
- b) In caso di violazioni o del superamento dei limiti di qualità dei valori del campo elettromagnetico l'Amministrazione richiede l'immediata disattivazione dell'impianto secondo normative di Legge.

L'art. 8 del precedente Regolamento è abrogato;

L'art. 9 del precedente Regolamento è abrogato;

L'art. 10 del precedente Regolamento è abrogato;

L'art. 11 del precedente Regolamento è abrogato;

L'art. 12 del precedente Regolamento è abrogato;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo

- A. **APPROVARE** la modifiche di cui alla premessa al “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE, il cui testo integrale è allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- B. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.lgs. 267/2000 ss.mm.-

Esaminata la proposta di deliberazione dell'Ufficio 3 U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del Testo Unico n.267/2000;

Esaminato l'**emendamento** presentato dal Consigliere Comunale Rita Pollastrini, e preso atto che in votazione si porterà **esclusivamente il punto 4**, mentre gli altri punti saranno trattati nelle prossime commissioni;

Visto l'esito della votazione sull'**EMENDAMENTO** proposto dal Consigliere Comunale Rita Pollastrini, accertata dagli scrutatori signori: MARANESI MARCO, POLLASTRINI RITA, VASOLI FLAVIO, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	N. 23	
VOTANTI	N. 23	
FAVOREVOLI	N. 23	
CONTRARI	N. 0	
ASTENUTI	N. 0	

Visto l'esito della votazione sulla **PROPOSTA, comprensiva di emendamento**, accertata dagli scrutatori signori: MARANESI MARCO, POLLASTRINI RITA, VASOLI FLAVIO, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	N. 23	
VOTANTI	N. 23	
FAVOREVOLI	N. 23	
CONTRARI	N. 0	
ASTENUTI	N. 0	

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione, comprensiva di emendamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

PRESENTI	N. 23	
VOTANTI	N. 23	
FAVOREVOLI	N. 23	
CONTRARI	N. 0	
ASTENUTI	N. 0	

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto;

**il Presidente del Consiglio
Avv. Giuseppina Piccolo**

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su esteso verbale di deliberazione è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al _____.

IL MESSO COMUNALE

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello**

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000.

Anzio, lì

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello**